

COMUNE DI ANCONA

Oggetto: Affidamento servizio di accoglienza residenziale per minori ,
minori stranieri non accompagnati e minori con madri
Ancona,

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

-nato aildomiciliato per l'ufficio
in Ancona, presso la sede comunale in Piazza XXIV Maggio n. 1, che
interviene al presente atto e agisce non in proprio ma esclusivamente
in nome , per conto e nell'interesse del Comune di Ancona (in seguito
denominato “ Comune “), codice fiscale e partita IVA 00351040423, ,
nella sua qualifica di Dirigente della Direzioneconferitale con
decreto sindacalenell'ambito delle competenze previste dal
vigente Regolamento comunale per l'Organizzazione della dirigenza
ed in forza del combinato disposto dell'art. 107 comma terzo lett.c) D.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dell'art. 28 del vigente Statuto Comunale,
dell'art. 11 del vigente Regolamento Comunale dei Contratti;
in seguito denominato “Comune”;

E

-.....con sede legale invia
.....codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione nel registro
delle , rappresentata da nato in
..... il , residente in in via
..... , nella sua qualifica di..... giusti i poteri
conferitigli dallo statuto;



in seguito denominata “.....”;

Premesso:

- che con delibera di Giunta Comunale n. del , sono state approvate le linee guida preordinate all’inserimento dei minori , minori stranieri non accompagnati e minori con madri , nelle strutture di cui all’art. 4 della legge regionale n. 20 e sono state individuate le modalità per la costituzione di un elenco , di natura aperta , da aggiornare ogni due anni , di comunità e/o operatori qualificati fornitori di servizi di accoglienza per minori , msna e minori con madri ;
- che con atto dirigenziale del n. , sono stati approvati l’avviso per la manifestazione di interesse , la relativa modulistica e lo schema di scrittura privata ;
- che , in seguito alla pubblicazione dell’avviso , la Direzione politiche sociali , con determinazione dirigenziale n. del, ha approvato un elenco di comunità e/o operatori qualificati fornitori di servizi di accoglienza per minori , msna e minori con madri , suddiviso per tipologia di offerta ;
- che la si è dichiarata disponibile ad espletare il servizio in oggetto ;
- che la struttura sita in è regolarmente autorizzata al funzionamento ai sensi della L.R. 20/2002 (Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale) ;
- che è stata verificata positivamente la ricorrenza in capo a..... dei requisiti previsti dall’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 per la stipula del

contratto, come da documentazione conservata presso la Direzione Politiche Sociali, Servizi Scolastici ed Educativi e la Direzione Gare e Appalti, Contratti;

- che la è iscritta
- che il Comune di Ancona , ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 , ha nominato quale Responsabile del procedimento
- che la spesa relativa all'appalto del presente contratto , è stata finanziata mediante imputazione ai competenti capitoli del bilancio di previsione con determinazione dirigenziale n. del
- che sussistono le condizioni per stipulare il contratto;

Tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – RICHIAMO DELLA PREMESSA E DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

Le parti precisano che , formano parti integrante e sostanziale del presente contratto , la premessa , gli atti di gara ed i documenti prodotti dalla comunità / cooperativa / ente gestore .

ART.2 – FINALITA' ED OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente contratto ha per oggetto il servizio di accoglienza residenziale per minori, minori stranieri non accompagnati e minori con madri , in strutture autorizzate all'esercizio ed accreditate , ai sensi della L.R. 20/2002.

La finalità dell'inserimento residenziale è quella di garantire al minore un ambiente idoneo alla sua crescita ed evoluzione psichica , fisica e relazionale , quando è necessario sostituire o integrare le funzioni



genitoriali e familiari temporaneamente compromesse .

L'accoglienza in ambiente comunitario , ha la duplice valenza di offrire al minore un accompagnamento nel suo percorso evolutivo e di recuperare la capacità genitoriale per consentire il rientro nel suo ambiente originario .

Nel caso in cui tali obiettivi non potessero essere raggiunti , l'inserimento in comunità ha la finalità di consentire al minore l'opportunità di rielaborare la propria esperienza personale e familiare in funzione di una possibile accoglienza in un'altra realtà familiare alternativa a quella originaria o di accompagnarlo verso forme di autonomia personale e socio-economica .

ART.3 – Destinatari delle prestazioni

Il Comune di Ancona si avvale del servizio residenziale per le prestazioni educative e socio-assistenziali in favore di minori o madri con bambini che si trovano in condizione di grave disagio psico-fisico, relazionale.

Il servizio residenziale è rivolto altresì ai minori stranieri non accompagnati appartenenti a qualsiasi nazionalità ed etnia, che siano rinvenuti in stato di abbandono e privi di figure adulte di riferimento nel territorio cittadino .

Il progetto di inserimento comunitario puo' prevedere brevi estensioni oltre i 18 anni di età , quando sia necessario consolidare il raggiungimento di obiettivi di maturazione psico-sociale , previa autorizzazione da parte della Dirigente delle Politiche Sociali con apposito atto .

Nel caso inverso in cui , non sussista alcuna autorizzazione da parte della Direzione Politiche Sociali , il giorno del compimento del 18 anno di età , cessa ogni competenza ed accollo di spesa a carico dell'Amministrazione



Comunale .

Il Comune di Ancona , ammette alle prestazioni educative e socio assistenziali , i minori segnalati dal Servizio Sociale competente , dall'Autorità Giudiziaria ovvero dalle Forze dell'Ordine , secondo le procedure tecnico-amministrative vigenti e le norme che regolano la competenza a sostenere l'onere della retta .

ART.4 – MODALITA' DI AMMISSIONE AL SERVIZIO IN PRONTA ACCOGLIENZA

Le ammissioni avranno tutte carattere di urgenza .

La struttura garantisce la continuità del servizio nell'arco delle 24 ore e l'ente gestore dovrà garantire la reperibilità per tutti i giorni feriali e festivi al Comune di Ancona , alle Autorità competenti e alle forze dell'Ordine .

Su apposita richiesta da parte della Direzione Politiche Sociali , nel caso di minori rinvenuti in stato di abbandono e/o nel caso in cui l'inserimento in comunità riveste carattere di urgenza , l'ente gestore dovrà provvedere con i propri mezzi a raggiungere il luogo dove è necessario effettuare l'intervento .

L'ingresso è formalizzato su disposizione dell'Autorità competente ovvero attraverso i verbali delle Forze dell'Ordine, che provvedono alla collocazione del minore, nei quali sono indicati i dati anagrafici reali o presunti, il motivo e le circostanze che hanno determinato l' affidamento alla comunità.

La comunità e/o gli operatori qualificati fornitori di servizi in oggetto , a tutela del minore, garantiscono nell'immediato:

- una presa in carico educativa



- una funzione di mediazione
- se necessario, l'igiene personale, il cambio degli abiti ed adeguato sostentamento

Qualora l'ingresso sia formalizzato attraverso i verbali delle Forze dell'Ordine, la comunità dovrà tempestivamente comunicare l'avvenuto inserimento del minore alla Dirigente della Direzione Politiche Sociali, Servizi Scolastici ed Educativi del Comune, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, alla Questura Ufficio minori e Ufficio stranieri nel caso di MSNA.

Se trattasi di minore straniero non accompagnato, il giorno successivo all'arrivo presso la Comunità, il medesimo deve essere sottoposto a visita presso il servizio della medicina del viaggiatore per una verifica delle condizioni generali e per valutare l'idoneità alla vita comunitaria.

Il Servizio Sociale del Comune, che ha la responsabilità della presa in carico del minore, garantisce la piena collaborazione con l'equipe professionale della comunità per la formulazione del progetto socio-educativo personalizzato e per il superamento della situazione di emergenza e la predisposizione dell'intervento definitivo

ART.5 – Permanenza dei minori nelle strutture di pronta accoglienza

La permanenza dei minori in regime di pronta accoglienza ai sensi del Regolamento Regionale del 8 marzo 2004 n.1 è prevista per un periodo non superiore a 60 giorni.

ART.6 MODALITA' DI AMMISSIONE AL SERVIZIO IN STRUTTURA RESIDENZIALE

La Direzione Politiche Sociali (nella persona dell'Assistente Sociale che



ha la presa in carico del caso) elabora un progetto-socio educativo , che individua la necessità di un collocamento extra familiare del minore e delinea gli interventi di recupero sul nucleo familiare d'origine . Il progetto-socio educativo inoltre , esprime la scelta in merito alla tipologia di struttura idonea per soddisfare i bisogni del minore , fra quelle previste dalla classificazione di cui alla legge regionale n.20 , allineandosi con le eventuali prescrizioni dettate dal decreto dell'Autorità Giudiziaria Minorile

ART.7 – Dimissioni e Fughe

Le dimissioni del minore , devono essere preventivamente concordate con il Servizio Sociale competente.

In caso di fuga del minore la comunità dovrà provvedere all'immediata comunicazione via fax al:

- 113 fornendo una dettagliata descrizione del minore e delle circostanze della fuga, finalizzata alla sua immediata ricerca.

La comunità dovrà inoltre inviare comunicazioni di fuga:

- alla Direzione Politiche Sociali, Servizi Scolastici ed Educativi del Comune di Ancona;
- al Comando della Polizia Municipale;
- alla Questura di Ancona ufficio minori e sala operativa.

La comunità dovrà successivamente provvedere a sporgere denuncia di scomparsa di minore alle forze dell'ordine.

ART. 8 – PRESTAZIONI GARANTITE ALL'UTENTE

L'ente gestore si impegna ad assicurare le seguenti prestazioni e relativo accollo di spesa , salvo diverso accordo previsto dal progetto educativo

individualizzato :

- presenza diurna e notturna del personale educativo, ai sensi della L.R. 20/2002 e relativo regolamento attuativo;
- mantenimento (pocket money), vitto e alloggio, igiene e cura della persona, vestiario, cura e pulizia degli ambienti;
- vigilanza igienico sanitaria, iscrizione al servizio sanitario nazionale, accompagnamento per l'effettuazione delle visite mediche, l'acquisto dei farmaci e il pagamento dei tickets qualora non sia possibile l'esonero;
- educazione ed istruzione, attivazione di tirocini di formazione ed eventuale inserimento lavorativo, organizzazione del tempo libero in attività che favoriscano la socializzazione in rapporto con il territorio;
- attivazione di procedure amministrative per la regolarizzazione della posizione del minore straniero non accompagnato (richiesta e rinnovo del permesso di soggiorno, richiesta di protezione internazionale richiesta al Giudice Tutelare di nomina del tutore).

L'Ente gestore si impegna, inoltre, a comunicare al Servizio socio-educativo incaricato del caso, ogni informazione utile e opportuna relativa al caso, nonché a redigere e trasmettere con regolarità relazione scritta di aggiornamento.

Art. 9 - Obblighi dell'ente gestore

L'ente gestore si impegna a garantire continuità e completezza delle prestazioni , provvedendo alle sostituzioni con personale parimenti qualificato in caso di assenza dal servizio .



L'ente gestore si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di lavoro e ad assicurare ai lavoratori dipendenti il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore .

L'ente gestore si obbliga altresì ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed i regolari versamenti contributivi a favore dei dipendenti impegnati , secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa . Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici , assistenziali o previdenziali a favore dei propri dipendenti , sono a carico dell'ente gestore , il quale ne è il solo responsabile , con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della stazione appaltante e di indennizzo da parte della medesima .

Si impegna a non prendere iniziative sul minore se non preventivamente concordate con i Servizi Sociali titolari del caso.

ART. 10 – Prestazioni a carico del Comune

Il Comune di Ancona , nell'ambito delle competenze attribuite dalla normativa statale e regionale in materia di protezione e tutela dei minori , garantisce :

- la valutazione e presa in carico della situazione di disagio in collaborazione con il SSN , la valutazione di rischio o di pregiudizio per il minore , attraverso l'intervento del Servizio socio-educativo;
- l'adozione degli strumenti e delle metodologie indicati dalla normativa statale e regionale in materia di protezione e tutela dei minori ;
- la definizione e la gestione di progetti di protezione e cura del minore ;



- la valutazione, progettazione ed attuazione, in collaborazione con il Servizio Sanitario, degli interventi a sostegno della famiglia di origine al fine di recuperare o integrare le funzioni genitoriali carenti o compromesse per consentire il rientro del minore nel suo ambiente.

Saranno a carico del Comune:

- le spese relative alla mediazione linguistico culturale per agevolare la comunicazione con il minore e facilitare la raccolta di informazioni relative alla sua storia personale e familiare e per la valutazione dei suoi obiettivi.

- le spese relative alla prova del DNA per verificare il rapporto di parentela con presunti genitori. o parenti entro il quarto grado .

ART. 11 EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO IN CASO DI SCIOPERO

L'Ente gestore è a conoscenza che i servizi di cui al presente contratto , rientrano fra quelli che prevedono l'applicazione della L. 12/06/1990 n. 146 s.m.i. , in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e si fa carico della sua applicazione cosi' come delle eventuali modifiche .

ART. 12 - VERIFICA DEL SERVIZIO

Nel quadro stabilito dalla normativa nazionale e regionale in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento delle strutture per minori , il Comune di Ancona ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento , durante l'esecuzione del servizio , il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni previste nel presente contratto ; a tal fine , potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute adeguate rispetto alla specificità del servizio .



ART. 13 - DIMISSIONI

La dimissione del minore avviene quando l'Assistente Sociale responsabile della presa in carico valuta , in collaborazione con il responsabile della struttura e con le figure professionali sanitarie e sociali territoriali coinvolte sul caso , il raggiungimento degli obiettivi del Progetto socio-educativo ed anche su indicazione della Magistratura. Qualora sopraggiungano condizioni , segnalate anche dalla stessa struttura , che rendano inattuabile il progetto , il minore o la madre con il bambino , potranno essere dimessi in accordo con il Servizio socio-educativo , previo reperimento di una idonea soluzione alternativa da parte del servizio inviante .

Il responsabile della struttura è tenuto a comunicare alla Direzione Politiche Sociali , l'avvenuta dimissione del minore entro il termine massimo di 24 ore dalla cessazione dell'inserimento . La stessa comunicazione deve essere inoltrata immediatamente in caso di allontanamento non concordato o fuga dalla struttura; in caso di allontanamento arbitrario del minore , la struttura è tenuta a notificarlo contestualmente al servizio competente e alle forze dell'ordine .

ART. 14 - CONSERVAZIONE DEL POSTO

L'ospite avrà diritto alla conservazione del posto , in caso di assenza per i seguenti motivi :

- necessità di cure presso gli ospedali ;
- soggiorni non a carico della comunità (max 15 giorni al mese) ;
- rientro in famiglia per periodi brevi , vacanze o festività (max 15 giorni al mese) ;
- fuga (soltanto per le prime 24 ore per i minori stranieri non



accompagnati e max 5 giorni per i minori residenti)

Per le assenze sopra descritte , debitamente documentate dall'Assistente Sociale responsabile del caso , la struttura residenziale percepirà la retta giornaliera nella misura ridotta al 50 % della retta intera .

ART. 15 – Responsabili

La comunità indicaquale Responsabile della struttura.

Il Comune di Ancona indica nel Responsabile della UO Minori il referente operativo.

ART. 16 – Documentazione

Lamette a disposizione la Carta dei servizi, il “Progetto generale di comunità” che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione, ancorché ad essa non materialmente allegati e che si conservano agli atti della Direzione Politiche Sociali e Servizi Scolastici Educativi nei quali sono specificati:

- gli obiettivi e i riferimenti educativi generali;
- le prestazioni offerte, l’organigramma, il numero degli operatori e la relativa formazione, i processi principali del servizio e l’organizzazione quotidiana;
- le modalità di apertura al territorio ed in particolare l’utilizzo da parte dei minori dei servizi esterni, il coordinamento con le agenzie scolastiche e formative, il collegamento con il servizio sociale del territorio, i contatti e gli accordi con le associazioni sportive e del tempo libero;
- le strategie di formazione permanente per gli operatori e la modalità di lavoro dell’équipe.

La si impegna a predisporre un sistema di documentazione



relativa ai dati quantitativi del servizio (flusso delle ammissioni, e delle dimissioni, presenze giornaliere degli ospiti) , il percorso personale di ogni soggetto ospitato e documentazione relativa (cartella personale), registrazioni relativa alla fase di osservazione degli ospiti, progetto educativo individualizzato e suoi aggiornamenti.

ART.17 – CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO

Il corrispettivo è determinato dall'importo della retta giornaliera dovuta all'ente gestore fornitore del servizio , nella misura offerta come da documentazione presentata e conservata presso la Direzione politiche sociali .

Tale retta , che è fissa ed invariabile per tutta la durata del contratto , si intende onnicomprensiva di tutti i costi sostenuti dalla comunità per la gestione delle attività di cui alla presente convenzione.

ART. 18 –FATTURAZIONI E PAGAMENTO

Le fatture dovranno essere inviate esclusivamente in formato elettronico ai sensi della legge n. 244/2007 e successive modificazioni e decreto ministeriale n. 55/2013 .

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate al Comune di Ancona - Direzione Politiche Sociali, Servizi Scolastici ed Educativi

Le fatture, oltre a tutti gli altri dati obbligatori per legge, dovranno tassativamente contenere:

a) codice identificativo gara (CIG):

b) gli impegni di spesa: capitolo azione impegno

c) il codice unico ufficio (C.U.) :



La presenza di vizi sostanziali sulla fattura renderà il documento irricevibile e di ciò verrà data comunicazione scritta alla Società.

Nell'attesa di ricevere il documento contabile corretto il termini stabilito per il pagamento del corrispettivo dovrà intendersi interrotto.

Il pagamento rimane subordinato alla verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell'appaltatore .

Nel caso di acquisizione di D.U.R.C. negativo si procederà ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.p.r. 207/2010.

Art. 19 – Modalità di pagamento del corrispettivo

I pagamenti sono effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato al presente contratto, comunicato dalla cooperativa al Comune, ai sensi dell'art.3, comma 7, Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni ed integrazioni, con nota datatache viene conservata agli atti della Direzione Politiche Sociali, Servizi Scolastici ed Educativi

La cooperativa è obbligata altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Art. 20 – Obblighi della in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari

La cooperativa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni ed integrazioni. Costituisce causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 3 comma nove bis della Legge 136/2010 il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.



Art. 21 – Risoluzione

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 del Codice Civile, senza

alcun genere di indennità e compenso per la ditta nel caso di:

- a) cessione del contratto;
- b) reiterata inadempienza agli obblighi contrattuali;
- c) gravi inadempienze di natura previdenziale accertate con l'acquisizione di DURC irregolare;
- d) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'ente gestore ;
- e) messa in liquidazione o qualunque altro caso di cessazione dell'attività del gestore ;
- f) abbandono o interruzione non motivata del servizio ;
- g) subappalto ;

h) in ogni altro caso in cui, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale il gestore non sia di sicuro affidamento nella conduzione dei Servizi. Si conviene come unica formalità preliminare alla risoluzione del contratto la contestazione degli addebiti. Ciò con opportuna salvezza di ogni ragione e azione per rivalsa dei danni in conseguenza dell'inadempimento da parte dell'ente gestore dei propri impegni contrattuali e delle penali maturate.

Del provvedimento di risoluzione del contratto è data formale comunicazione al gestore a mezzo raccomandata A.R.

In caso di risoluzione del contratto , non verrà riconosciuto indennizzo alcuno al gestore , salvo il pagamento del corrispettivo per le prestazioni regolarmente eseguite e l'ente gestore è tenuto a garantire la continuità delle prestazioni oggetto del presente contratto sino all'individuazione da parte del Comune di Ancona di un nuovo affidatario .

Art. 22 Subappalto

Si dà atto che il subappalto non è ammesso .

Art. 23 Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non puo' essere ceduto a pena di nullità , ai sensi dell'art. 105 comma 1 del d.lgs. 19 aprile 2016 n. 50 .

Art. 24 – Copertura assicurativa

La cooperativa è tenuta a garantire a favore degli ospiti apposita copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dei minori inseriti per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella

struttura, nonché una polizza che copra eventuali danni arrecati dal personale dipendente agli ospiti della comunità. La struttura provvederà a dare comunicazione scritta alla Direzione Politiche Sociali – U.O. Minori.

ART.25 – PENALI

Il Comune potrà disporre in qualsiasi momento accertamenti e verifiche in merito alla struttura di accoglienza e, nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente convenzione o di comprovate inadempienze nell'espletamento della gestione, contestarle per iscritto, invitando la cooperativa a presentare delle giustificazioni entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla contestazione.

Qualora le giustificazioni relative alle contestazioni siano giudicate insufficienti, ovvero non siano pervenute entro il termine prescritto, saranno applicate all'ente gestore le penali sotto descritte a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Il Comune di Ancona, indipendentemente dalla prova del danno, applicherà le seguenti penali:

- per contestata negligenza dell'ente gestore in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale, per i minori accolti: penale pari a 1.000,00 euro;
- per ogni contestazione concernente altri disservizi ed inefficienza per fatti imputabili all'ente gestore: penali pari a 500,00 euro, per ciascuna di esse.

Il Comune di Ancona, senza bisogno di diffida o altra formalità, potrà applicare le penali di cui al presente articolo, trattenendo il relativo ammontare dal corrispettivo da liquidare.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate, non esonera in nessun

caso l'ente gestore dall'adempimento dell'obbligazione , per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima .

L'ente gestore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo , non preclude il diritto del Comune di Ancona a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni .

ART.26 – Durata

L'ente gestore dovrà garantire il servizio in oggetto dalla data del 01/01/2017 fino al 31/12/2018 .

Art. 27 – Obblighi connessi al contratto ai sensi dell'art. 26 del d.lgs 9 aprile 2008 n. 81.

Il costo della sicurezza in relazione all'esecuzione del servizio è pari a zero in quanto l'appalto prevede una forma di gestione complessiva da parte della cooperativa , non determinante interferenze e non valutabile in termini di rischi specifici. Non ricorre, pertanto, la necessità di elaborare un documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI).

Art. 28 – Controversie

Eventuali controversie derivanti dal presente contratto saranno devolute alla competenza del Foro di Ancona .

Art. 29 – Dichiarazione ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis Legge 23 dicembre 1999 n. 488.

Il Dirigente della Direzione Politiche Sociali, Servizi Scolastici ed Educativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni , consapevole della sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara



che l'affidamento del servizio oggetto del presente contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, 1 comma 1 del decreto legge n. 95/2012 - convertito con modificazioni in legge n. 135/2012 – art. 1 comma 449 della legge n. 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni ”.

Art. 30 – Recesso del Comune per sopravvenuta disponibilità convenzioni Consip

Il Comune, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del d.lgs n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto previa comunicazione e con un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni, qualora relativamente al servizio di cui al precedente art. 2 accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle offerte in sede di gara e la cooperativa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità ad esse.

In caso di recesso verranno pagate alla cooperativa le prestazioni già eseguite oltre il 10% (dieci per cento) di quelle non ancora eseguite.

Il Comune di Ancona inoltre , ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento e fino al termine del servizio , ai sensi dell'art. 1671 del codice civile .

Art. 31 - Estensione degli obblighi di condotta previsti per i dipendenti Pubblici.

La cooperativa prende atto dell'esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con d.p.r. n. 62 del 16/04/2013 e del codice di comportamento integrativo del Comune di Ancona di cui dichiara di



aver preso visione sul sito internet dell'Ente – sezione amministrazione trasparente sottosezione documenti generali- e si obbliga a far osservare ai propri personale e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

Art. 32 - Clausola risolutiva espressa

Si conviene che il Comune, potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile senza obbligo di previa costituzione in mora , previa dichiarazione da comunicarsi tramite pec alla cooperativa nei seguenti casi :

- a) mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con d.p.r. n. 62 del 16/04/2013 e del codice di comportamento adottato dal Comune di Ancona con deliberazione della Giunta comunale n.419 del 30 dicembre 2013 senza che occorra a tal fine alcun atto di costituzione in mora o altra formalità;
- b) mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni .

Art. 33 – Recesso dell'Amministrazione Comunale

Si conviene che il Comune potrà recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico connesse al mantenimento degli equilibri economico/finanziari di bilancio , con preavviso di 15 (quindici) giorni solari da comunicarsi all'ente gestore mediante posta elettronica certificata . In tal caso , l'ente gestore avrà diritto , anche in deroga all'art. 1671 del codice civile , esclusivamente al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite secondo il corrispettivo



e le condizioni contrattuali stabilite per l'esecuzione del servizio . L'ente gestore non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo , compensi aggiuntivi o risarcimento danni .

Art. 34 – Assenza di cause di interdittiva alla stipula del contratto

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 – ter , del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni la cooperativa , con la sottoscrizione del presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, negli ultimi tre anni di servizio, per conto dell'Ente nei confronti della ditta medesima.

Art. 35 – Assenza di condizioni ostative alla stipula

Il dirigente della Direzione Politiche Sociali, Servizi Scolastici ed Educativi, che sottoscrive il presente contratto in rappresentanza del Comune, rende qui di seguito dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 e seguenti del d.p.r. n. 445/2000 e successive modificazioni , consapevole della sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara :

non ricorre conflitto , anche potenziale , di interessi a norma degli articoli 6 bis della legge 241/90, 6 del d.p.r. n. 62/2013 e 6 del codice di comportamento del Comune di Ancona ;

non ricorrono le cause di astensione previste dagli articoli 7 del D.P.R. n. 62/2013 e 7 del codice di comportamento del Comune di Ancona ;



non ricorrono le condizioni di astensione di cui all'art. 14 del D.P.R. n. 62/2013 e all'art. 18 commi 1 e 5 del codice di comportamento del Comune di Ancona , né le situazioni ed i comportamenti ivi indicati ;
non ricorrono obblighi di astensione di cui all'art. 35 bis del d.lgs. 165/01 e successive modificazioni .

Art. 36 – Privacy

I dati contenuti nel presente contratto, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196, saranno trattati dal Comune anche con strumenti informatici unicamente per lo svolgimento degli adempimenti di istituto, di legge e di regolamento correlati al contratto ed alla gestione amministrativa e contabile del rapporto contrattuale.

Il legale rappresentante della cooperativa , dichiara di aver ricevuto la informativa di cui all'art.13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196.

Art. 37– Riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni , ivi comprese eventualmente quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto .

Art. 38 – Spese

Tutte le spese relative al presente contratto,nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico della cooperativa .

Ancona , li

Letto, confermato e sottoscritto.

LA COMUNITA'

IL DIRIGENTE



